

CAUSA E GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA

LEZIONE 22 GENNAIO PROF.SSA ROSALBA ALESSI

L'evoluzione interpretativa del concetto di causa

Riferimenti normativi: artt. 1325 e 1343 c.c.

- teoria oggettiva pura della causa in astratto: nozione di causa quale funzione economico-sociale che il contratto è volto a realizzare. Tale concezione rinviene il proprio fondamento nella Relazione al Codice civile del 1942, influenzata dalla ideologia fascista e dirigista del tempo, dove è disposto che “la causa è la funzione economico-sociale che il diritto riconosce ai suoi fini e che solo giustifica la tutela dell'autonomia privata”;
- critiche alla teoria della causa in astratto: sovrapposizione dei concetti di causa e tipo; impossibilità di formulare un giudizio di illiceità della causa al cospetto di un negozio tipico dovendosi, altrimenti, immaginare che il Legislatore fornisca tutela ad interessi non meritevoli;
- teoria della causa in concreto: la causa è la sintesi degli interessi concreti che le parti hanno voluto perseguire stipulando un dato negozio giuridico (Cass. 8 maggio 2006, n. 10490);
- la causa in concreto consente di separare i piani del tipo e della causa;

Il controllo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti. Rapporti tra la nuova nozione di causa concreta e la questione del sindacato giudiziale sul contratto.

Riferimento normativo: art. 1322 c.c.

- giudizio di meritevolezza ex art. 1322 alla luce della nozione di causa in astratto: in caso di contratto tipico, il controllo sulla meritevolezza è stato fatto a monte dal Legislatore per cui non occorrerà che l'interprete vagli la meritevolezza della singola operazione, bastando che qualifichi la fattispecie concreta al fine di stabilire se sia riconducibile allo schema negoziale prefigurato; il controllo sulla meritevolezza riguarda solo il contratto atipico e comporterà che si dovrà valutare se l'operazione sia o meno meritevole di tutela alla stregua della coscienza e della utilità sociale;
- giudizio di meritevolezza ex art. 1322 alla luce della nozione di causa in concreto: sia in caso di contratti tipici che in caso di contratti atipici, il controllo sulla meritevolezza andrà svolto in modo identico;
- in cosa consiste il giudizio di meritevolezza? Secondo alcuni sono meritevoli di tutela solo i contratti diretti a realizzare interessi socialmente utili; in tal modo, però, si sottopone

l'autonomia negoziale a un controllo di funzionalità sociale rievocante la logica obsoleta della funzione economico-sociale. Secondo altri, con l'entrata in vigore della Costituzione il giudizio di meritevolezza va effettuato alla luce dei principi fondamentali di cui artt. 2, 3 e 41 Cost. In quest'ottica sarebbero meritevoli di tutela i contratti anche non socialmente utili diretti a realizzare interessi compatibili con i valori solidaristici cui l'ordinamento si ispira. Altri propugnano una perfetta coincidenza tra giudizio di meritevolezza e giudizio di liceità ex art. 1343 c.c. Altri ancora, distinguendo il giudizio di meritevolezza da quello di liceità, ritengono che sarebbero immeritevoli di tutela solo le esplicazioni di autonomia negoziale che mirino a risultati palesamente futili. In altri termini, la meritevolezza sarebbe lo strumento per vagliare la razionalità economica delle operazioni negoziali poste in essere dai privati;

- interferenza del principio causalistico con il tema della giustizia contrattuale: si è posta la questione della validità del contratto che presenti una sproporzione tra le prestazioni così rilevante da far dubitare dell'esistenza in concreto di una giustificazione causale. La nozione di equilibrio e di causa non sono però interferenti: la prima, infatti, afferisce ai termini dello scambio, la seconda alle relative ragioni. I due profili possono, comunque, correlarsi nel senso che più lo scambio è economicamente anomalo, più esso deve essere sorretto da una ragione efficiente e sufficiente. E tuttavia il controllo causale sull'equilibrio resta relegato a casi di sproporzione macroscopica.
- In definitiva, secondo la posizione più attuale della S.C., la meritevolezza di cui al comma 2 dell'art.1322 non si esaurisce nella liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa; è un giudizio che deve investire il *risultato* con esso perseguito; risultato che dovrà dirsi immeritevole quando contrario alla coscienza civile, all'economia, al buon costume o all'ordine pubblico. **Più in generale, l'immeritevolezza non si identifica con il giudizio di contrarietà a norme imperative, ma discende dalla contrarietà del risultato che il contratto atipico intende perseguire con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti** privati (vedi Cass. n.10506 del 2017)

Rilettura dell'istituto della frode alla legge

Riferimento normativo: art. 1344 c.c.

- prima della elaborazione della nozione di causa in concreto, non era concettualmente ipotizzabile un contratto tipico e illecito senza porre in contraddizione il Legislatore. L'art. 1344 c.c., “Contratto in frode alla legge”, costituiva, dunque, una valvola di sicurezza

consentendo un giudizio di liceità/illiceità anche per i negozi tipici che, altrimenti, ne sarebbero rimasti estranei;

- con la nuova nozione di causa, passandosi dal piano astratto a quello in concreto, è immaginabile un contratto tipico e illecito per illiceità diretta della causa, per la contrarietà della stessa a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, secondo quanto disposto dall'art. 1343 c.c. Ciò potrebbe portare a ritenere che l'art. 1344 c.c. sia ormai una norma superflua in quanto non si differenzerebbe dalla violazione diretta ex art. 1343 c.c. E', però, possibile obiettare che il *discrimen* tra le due figure risiede nello strumento violativo della norma di legge: mentre, infatti, nella frode alla legge si ha un procedimento indiretto violativo della norma imperativa, utilizzando più contratti collegati o un negozio indiretto, per il 1343 c.c. il contrasto è diretto, ovvero è lo stesso contratto a porsi direttamente contro la legge;

Aspetti problematici legati al tema della causa

- il negozio astratto: posto che ogni negozio, ex art. 1325 c.c., debba necessariamente avere la propria causa, in alcuni negozi gli effetti possono prodursi astraendosi dalla causa. Distinzione tra astrazione sostanziale e processuale: l'astrazione sostanziale relativa (quella assoluta è incompatibile con la regola della causalità in quanto postulerebbe un negozio in cui la causa non abbia rilevanza) ha luogo quando la causa non è inesistente ma accantonata, e il negozio nel suo funzionamento resta svincolato dalla causa. La funzione dei negozi caratterizzati dall'astrazione sostanziale relativa è di facilitare l'acquisto e la circolazione dei diritti (nel caso della cambiale, dei diritti di credito). L'astrazione processuale presuppone che il negozio sia immediatamente causale e chi agisce per ottenere la prestazione nascente dal negozio stesso non sarà onerato della dimostrazione dell'esistenza e della liceità della causa ma chi è convenuto, per sottrarsi alla condanna, dovrà provare la mancanza o l'illiceità. L'astrazione processuale dà, quindi, vita ad un'inversione dell'onere probatorio. Ipotesi tradizionali di astrazione processuale sono la promessa di pagamento e la ricognizione del debito ex art. 1988 c.c. che dispensano colui a favore del quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto la sua esistenza si presume fino a prova contraria;
- Si ammette il negozio c.d. con causa esterna : es. pagamento traslativo
- il negozio indiretto: si ha quando le parti stipulano un determinato contratto e intendono perseguire uno scopo pratico ulteriore e talora diverso da quello tipico. Va distinto dalla simulazione: mentre nel negozio simulato le parti si accordano per escludere gli effetti

dell'atto, in quello indiretto gli effetti sono voluti anche se le parti si prefiggono scopi indiretti ulteriori rispetto a quelli dell'atto posto in essere;

- il negozio in frode alla legge (riferimento normativo: art. 1344 c.c.) Accolta una nozione di causa come funzione economico-sociale astratta del contratto non sarebbe concettualmente ipotizzabile un contratto tipico e illecito senza porre in contraddizione il Legislatore. L'art. 1344 c.c., "Contratto in frode alla legge", costituisce, dunque, in questa cornice, una valvola di sicurezza consentendo un giudizio di liceità/illiceità anche per i negozi tipici che, altrimenti, ne sarebbero rimasti estranei. Con la nuova nozione di causa, passandosi dal piano astratto a quello in concreto, è immaginabile un contratto tipico e illecito per illiceità diretta della causa, per la contrarietà della stessa a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, secondo quanto disposto dall'art. 1343 c.c. Ciò potrebbe portare a ritenere che l'art. 1344 c.c. sia ormai una norma superflua in quanto non si differenzerebbe dalla violazione diretta ex art. 1343 c.c. E', però, possibile obiettare che il *discrimen* tra le due figure risiede nello strumento violativo della norma di legge: mentre, infatti, nella frode alla legge si ha un procedimento indiretto violativo della norma imperativa, utilizzando più contratti collegati o un negozio indiretto, per il 1343 c.c. il contrasto è diretto, ovvero è lo stesso contratto a porsi direttamente contro la legge;
- negozio fiduciario: come il negozio indiretto, anche quello fiduciario consente il raggiungimento di un risultato pratico ulteriore rispetto a quello dello schema causale utilizzato. E' un accordo in forza del quale una parte, fiduciante, trasferisce a un'altra, fiduciario, la piena proprietà di un bene che il primo dovrà amministrare in conformità alle istruzioni che il fiduciante gli ha impartito o si riserva di impartirgli, con una conseguente limitazione dei poteri inerenti il diritto di proprietà. Non è regolato dal codice civile ma è consentito nell'ambito della generale autonomia contrattuale, ex art. 1322 co. 2 c.c., a meno che non sia diretto a realizzare finalità illecite.

Circa l'atteggiarsi della causa si fa riferimento a

- contratto misto: è un particolare contratto atipico risultante dalla combinazione di una pluralità di frammenti di schemi tipici che si fondono dando luogo ad un'unica causa. Il problema che pone è di individuare la disciplina giuridica in concreto applicabile. Si contendono il campo due teorie: secondo la teoria dell'assorbimento, si applicherebbe quella del tipo contrattuale prevalente. Si obietta, però, che questo trascurerebbe il reale intento delle parti valorizzato, invece, dai fautori della teoria della combinazione secondo cui la disciplina risulterebbe dalla combinazione dei contratti tipici;
- collegamento negoziale: si ha quando le parti, per perseguire un risultato economico

unitario, stipulano due o più negozi distinti ma preordinati alla realizzazione di una funzione ulteriore condivisa dalle stesse. L'adesione alla teoria della causa in concreto ha consentito di cogliere la reale utilità del collegamento negoziale: se è vero che ciascun contratto assolve alla funzione tipica che lo caratterizza, è anche vero che dal collegamento di più contratti può emergere il risultato pratico ulteriore che le parti intendono realizzare. In tal caso se gli effetti di un contratto diventano irrealizzabili (ad esempio perché ne venga accertata l'invalidità o per cause sopravvenute) anche quelli dell'altro vengono meno essendo frustrata la finalità complessiva dell'operazione.

Riferimenti dottrinali

A. DI MAJO voce *Causa* Enciclopedia Giuridica Treccani

R. ALESSI, *La disciplina generale del contratto*, Giappichelli, 2017, 2° ed.

V. ROPPO, *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in Riv. Dir. Civ., 4/2013, p. 957

G. VERSACI *Giudizio di meritevolezza e violazione di regole di condotta in materia di intermediazione finanziaria*, Nuova Giurisprudenza civile commentata, 6/2016 p. 855

A. TUCCI, *Il contratto inadeguato e il contratto immeritevole*, in Contratto e impresa, 3/2017, p. 921

A. PALMIERI-R. PARDOLESI, *Claims made, "code lunghe" e ostracismi giudiziali*, in Danno e responsabilità, 4/2017, p. 445

F. GRECO, *La clausola claims made tra vessatorietà e meritevolezza in concreto: l'erosione dell'autonomia contrattuale nell'interpretazione della giurisprudenza*, in Danno e responsabilità, 4/2017, 469

Giurisprudenza

- *La causa quale ragione in concreto del singolo contratto*

Cass. civile Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490

- *La causa del contratto e il prezzo vile: giudizio causale e trasparenza negoziale*

Cass. civile Sez. I, 4 novembre 2015, n. 22567

- *Funzione concreta, interesse del creditore e inutilità della prestazione: la Cassazione e la rielaborazione del concetto di causa del contratto (Contratti di viaggio, causa in concreto e rilevanza della finalità turistica)*

Cass. civile Sez. III, 24 luglio 2007, n. 16315

- *L'incidenza della causa per determinare la struttura della donazione indiretta*

Cass. civile Sez. Unite, 27 luglio 2017, n. 18725

Giudizio di meritevolezza e contratto d'investimento

Cass.civile 15 febbraio 2016 n.2900 (e precedenti)

Giudizio di meritevolezza, coerenza dello schema contrattuale e verifica su singole clausole

Cass. civile Sezioni Unite 17 febbraio 2017 n.4224

- Segue : *Contratto di assicurazione, clausole claims made e nullità per difetto di meritevolezza*

Cass.civile Sezioni Unite 6 maggio 2016 n.9140

Cass. civile 8 aprile 2017 n.10506